

LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE "ARIOSTO - SPALLANZANI"

Piazzetta Pignedoli, 2 42100 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046 Fax 0522 438841
Via Franchetti, 3 42100 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124 Fax 0522 432352
E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it Home page: WWW.liceoariostospallanzani.it

CODICE FISCALE N. 80016650352

DISTRETTO DI REGGIO EMILIA N.11

Circolare n. 40

AL PERSONALE DOCENTE

LICEO ARIOSTO SPALLANZANI RE
Prot. 0006709 del 29/09/2025
I-8 (Uscita)

AL PERSONALE ATA

OGGETTO: cessazioni dal servizio – trattamento di quiescenza

Con la presente, si comunica che a seguito della Circolare Ministeriale n. 205851 del 25/09/2025 e al Decreto Ministeriale n. 182 del 25.09.2025, le domande relative al collocamento a riposo per il raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie sono da comunicare presso questa Segreteria (sig.ra Rossana/Elena) **entro e non oltre il 21 ottobre 2025**. Il termine del 21 ottobre 2025 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Le domande di cessazione dal servizio **devono essere presentate con le seguenti modalità:**

- Il personale docente, educativo ed Ata di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione, utilizza esclusivamente la procedura *web* POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero. La richiesta di dimissioni per pensione anticipata potrà essere formulata avvalendosi di cinque istanze POLIS che saranno attive contemporaneamente.
 - ❖ La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie "*domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026...omissis*"
 - ❖ la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta conterranno esclusivamente le istanze relative *alle così dette quota 100 (maturata entro il 31/12/2021) - quota 102 (maturata entro il 31/12/2022) – quota 103 (da maturare entro il 31/12/2023) – domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti (pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare entro l'anno 2025) - domanda di cessazione (opzione donna con requisiti al 31/12/2021) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31/12/2022 (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti entro il 31/12/2023 (opzione donna con requisiti al 31/12/2023)*. In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o "pensione anticipata flessibile" o opzione donna, quest'ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
- Le domande di trattenimento in servizio, ovvero per il raggiungimento minimo contributivo, dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Le domande di pensione devono essere, inoltre, inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- ✓ Presentazione della domanda online accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
 - Carta Identità Elettronica (CIE)
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- ✓ Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- ✓ Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

L'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia per l'anno 2026 a 67 anni in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996), Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni sia compiuta tra settembre e dicembre 2026 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo

<i>Pensione</i>	<i>Requisiti anagrafici</i>	<i>Requisiti contributivi</i>
Pensione di vecchiaia Art. 24 commi 6 e 7 della Legge 214/2011	67 anni al 31/08/2026 (d'ufficio) 67 anni al 31/12/2026 (a domanda)	Anzianità contributiva minima 20 anni
Pensione di vecchiaia (attività gravose) Art. 1 commi da 147 a 153 della Legge 27/12/2017 n. 205	66 anni e 7 mesi al 31/12/2026 (a domanda)	Anzianità contributiva minima 30 anni al 31/08/2026
Pensione anticipata Articolo 15 decreto Legge 2/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26 <u>Requisiti da maturare entro il 31/12/2026</u>		Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi (donne) Anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi (uomini)
Opzione donna Requisiti maturati al 31 /12/2021	58 anni maturati al 31/12/2021	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31/12/2021
Opzione donna Requisiti maturati al 31 /12/2022 Cargiver – invalide - ecc	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31/12/2022
Opzione donna Requisiti maturati al 31 /12/2023 Cargiver – invalide - ecc	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31/12/2023
Quota 100	62 anni	Anzianità contributiva minima di

Requisiti maturati entro il 31/12/2021		38 anni
Quota 102 Requisiti da maturare entro il 31/12/2022	64 anni	Anzianità contributiva minima di 38 anni
Quota 103 - Pensione anticipata flessibile Art 1 legge 197 29/12/2022 Requisiti maturati entro il 31/12/2023	62 anni	Anzianità minima contributiva di 41 anni
Quota 103 con calcolo contributivo Pensione anticipata flessibile Art. 1 legge 213 30/12/2023 Requisiti maturati entro il 31/12/2024	62 anni	Anzianità minima contributiva di 41 anni
Pensione anticipata flessibile Art. 14.1 DL 28/01/2019 e successive (L. 30/12/2024) Requisiti maturati nell'anno 2025	62 anni	Anzianità contributiva di 41 anni

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi